LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DELL'8 LUGLIO 1922

sione si potrà presentare, perchè sia compiuta quest'opera di giustizia. Comunque su questa parte dichiaro di non volere insistere.

PIEMONTE. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Le osservazioni fatte dall'onorevole relatore, non ci persuadono completamente e non ci rassicurano, poichè non vi è neanche una parola nell'articolo in discussione che faccia dipendere la revisione del canone dalla svalutazione o dalla rivalutazione della moneta.

Se non si accenna a questo concetto, è evidente che non bastano le illustrazioni fatte dal relatore; tanto più che abbiamo sentito il collega Presutti, il quale ci ha esposto un'altra ragione di revisione del canone, quella di un eventuale cambiamento del sistema tributario. Io credo che la Commissione o debba sospendere l'articolo, per chiarirlo meglio, o debba accettare l'emendamento del collega onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ella ha già svolto l'emendamento. Ha facoltà di parlare solo per aggiungere qualche osservazione.

MODIGLIANI. Faccio osservare che tutto quello che è stato detto non distrugge le mie osservazioni fondamentali. Io rinuncio a fare il difensore del Codice civile, visto che ciò costituirebbe uno scandalo intollerabile se fatto da me: ammetto che il canone dell'enfiteusi possa diventare variabile; accetto il consiglio del trauma psichico da cui è stato colpito quel certo eminente giurista; ma dico: il canone varia, ma a favore dell'enfiteuta, non a favore del direttario.

Collega Aldisio, ella che queste cose sente, presti un attimo di attenzione.

L'articolo, così come è proposto, dice: « l'annuo canone in denaro è determinato in base ai prezzi di libera contrattazione del mercato ».

Che cosa vuol dire ciò ?

Che ogni anno, il direttario riveduti i valori delle derrate prodotte dal fondo, constaterà che c'è un aumento e domanderà che sia riveduto il canone.

Ora sono perfettamente persuaso, e tutti devono esserlo, che il prezzo del grano non avrà grandi oscillazioni, se non in funzione del valore della moneta; ma per le altre derrate le oscillazioni saranno più frequenti e più sensibili.

Un disgraziato di enfiteuta il quale ha appreso, secondo il diritto antico, che l'enfiteusi è un contratto relativamente stabile, mette in ordine la terra e vi pianta viti in abbondanza.

Ed ecco che egli dovrà consentire l'aumento del canone tutte le volte che il prezzo del vino sale.

PRESUTTI. No: in base alle culture che c'erano prima della concessione. Tutto il resto è miglioria... (Rumori).

MODIGLIANI. Fatemi il piacere di dirmi dove sta scritto!...

CAETANI. Ma è intuitivo !... (Rumori). MODIGLIANI. La portata dell'articolo è che l'annuo canone in danaro è determinato in base alle contrattazioni, ed è sottoposto a revisione periodica.

Questo, in italiano, vuol dire che ogni qual volta il valore delle derrate, la somma del valore delle derrate che escono dal fondo segni un aumento, il direttario ha diritto di ottenere un aumento del canone.

Se voi lo spiegate diversamente scrivendocelo, staremo a sentire; ma finchè l'articolo suona così, il direttario ha diritto all'aumento.

E vi faccio anche osservare che in questo modo, voi fate pesare sull'enfiteuta debitore tutti i miglioramenti che derivano dalla scelta accorta dei prodotti di maggiore valore.

Il giorno che l'enfiteuta preferisce la coltura specializzata invece della coltura ordinaria a cereali, e trae da questa un vantaggio, voi lo ricompensate imponendogli di subire l'aumento del canone.

Ammetto che si voglia rivedere il canone, perchè me lo avete insegnato, e perchè c'è stato quel tal trauma psichico che aiuta a capire; ma ripeto che il canone deve essere riveduto esclusivamente a favore dell'enfiteuta.

Se no, distruggete a danno dell'enfiteuta e a favore del direttario un elemento essenziale dell'istituto giuridico di cui parliamo. (Commenti).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aldisio.

ALDISIO. Ricordo di avere io personalmente, sollevato in Commissione questo dubbio che l'onorevole Modigliani è venuto oggi a portare all'Assemblea.

Però, la Commissione unanimemente intese, ed era logico e giusto, che questo articolo del disegno di legge significasse proprio questo: che le revisioni vanno fatte sul canone originario, tenuto conto solo delle variazioni del valore della moneta.

L'onorevole Modigliani oggi viene a sostenerci che la revisione va fatta semplicemente a beneficio dell'enfiteuta...